



DETERMINA A CONTRARRE
ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

OGGETTO: CUP: I11B07000180005 - CIG: 04183701D8 - Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione dell'ampliamento dell'Autostrada A4 con la terza corsia tratto Gonars (progr. Km. 89+000,009 - Villesse (progr. Km. 106+150,00). 1° sublotto funzionale. Nomina componente collegio consultivo tecnico (art. 6 D.L. 16 luglio 2020, n. 76).

PREMESSO

- che, a valle di uno specifico Atto transattivo, con contratto d'appalto di data 28.12.2016, registrato a Trieste il 11.01.2017, al n. 129 Serie 3, è stato affidato all'Appaltatore C.M.B. Soc. Coop. Muratori e Braccianti di Carpi con sede in Carpi (Mo), Via Carlo Marx, n. 101, P.IVA 00154410369, Registro delle Società Modena n. 00154410369, C.C.I.A.A. 2698, quale mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese con Consorzio Integra Società Cooperativa e C.G.S. S.p.A., l' "Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione dell'autostrada A4 con la terza corsia tratto Gonars (progr. km 89 + 000,00) - Villesse (progr. km 106 + 150,00)".
- che contestualmente alla sottoscrizione del sopracitato contratto, così come previsto dall'art. 4, comma 2, punto I) del medesimo, è stata avviata la progettazione esecutiva del Sublotto funzionale 1, compreso tra Gonars (progr. km 89 + 000) ed il nodo di Palmanova (progr. km 93 + 720);
- che in data 26 settembre 2017 è stato sottoscritto tra le parti il I Atto aggiuntivo registrato a Trieste il 6 ottobre 2017 al n. 3420 Serie 3;
- che con decreto del Commissario Delegato n. 347 del 26 settembre 2017 è stato approvato il progetto esecutivo del sublotto funzionale 1, compreso tra Gonars (progr. km 89 + 000) ed il nodo di Palmanova (progr. km 93 + 720) e che in data 16 ottobre 2017 sono stati consegnati i relativi lavori;
- che in data 29 dicembre 2017 è stato sottoscritto tra le parti il II Atto aggiuntivo, registrato a Trieste il 18 gennaio 2018 al n. 182 Serie 3, ed in data 29 marzo 2018 è stato sottoscritto tra le parti il III Atto aggiuntivo, registrato a Trieste il 1° giugno 2018 al n. 1872 Serie 3;
- che con Atto prot. Atti/496 del 23 maggio 2018 il Responsabile Unico del Procedimento, a valle di apposito Schema di Atto di Sottomissione prot. Atti/451 dell'11 maggio 2018, ha approvato la Perizia di Variante n. 1 relativamente ai lavori del Sublotto funzionale 1;
- che in data 20 agosto 2018, l'Appaltatore ha sottoscritto apposito Atto di Sottomissione n. 1 (prot. Atti/949 del 20 agosto 2018), relativamente alla Perizia di Variante n. 1 disposta per i lavori del Sublotto 1;
- che con Ordine di Servizio n. 17, prot. U/9148 del 13 novembre 2019, il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 132, comma 3, primo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., ha disposto alcune modifiche di dettaglio dei lavori del Sublotto 1 che hanno consentito una riduzione dell'importo netto dei soli lavori del Sublotto 1, pari a euro 62.283,77, come indicato nella documentazione allegata al succitato Ordine di Servizio n. 17;

CONSIDERATO

- che l'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto la costituzione obbligatoria del Collegio consultivo tecnico, fino al 31 dicembre 2021, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitaria, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, presso ogni stazione appaltante;
- che la citata disposizione prevede che tale collegio sia tenuto a svolgere i compiti previsti dagli articoli 5 e 6 del citato decreto legge, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o

- delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso;
- che la disposizione stabilisce che il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca ovvero di una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento;
 - che l'art. 6, comma 2, citato dispone che i componenti del collegio possano essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte e che nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine suindicato, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale;
 - che l'esercizio di tale funzione è di particolare rilevanza per la stazione appaltante, al fine di procedere al corretto completamento delle prestazioni contrattuali, entro i relativi termini, garantendo il rispetto del quadro economico;
 - che il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente;
 - che è opportuno, anche per esigenze di contenimento dei costi, procedere alla costituzione del menzionato collegio, in numero di tre componenti, stabilendo che sia sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, dal 31 dicembre 2021, in qualsiasi momento, su accordo tra le parti;
 - che la disposizione citata prevede, altresì, che:
 - i componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte;
 - in mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo;
 - in caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo;
 - il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcella di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto;
 - i compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste;

RILEVATO

- che la natura degli interventi e le problematiche sinora emerse comportano per la stazione appaltante l'esigenza di individuare un componente in grado di fornire risposte competenti e tempestive, in quanto l'art. 6, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge n. 120 dd. 11.09.2020, stabilisce, tra l'altro, che "salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso

- di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza”;
- che è essenziale, oltre ad una solida preparazione giuridica nel campo degli appalti pubblici, anche una dettagliata conoscenza delle vicende che hanno caratterizzato l'appalto sino ad ora, particolarmente complesse alla luce di quanto esposto in epigrafe;
 - che, alla luce di quanto emerso in seguito ad apposita istruttoria, che l'Avv. Marco A. Monaco, dispone dei suddetti requisiti, anche in virtù del servizio di supporto al RUP che svolge dal 2012, assistendo, con risultati positivi, la stazione appaltante;
 - che l'affidamento di tale incarico presenta caratteristiche riconducibili all'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 17, comma 1 lett. d) del codice dei contratti che prevede una serie di esclusioni dall'applicazione del medesimo, tra le quali sono previsti i servizi legali ivi dettagliati ai nn. 1 e 2: incarichi di consulenza ed assistenza legale preparatoria ad una attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale, atteso che l'art. 6, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge n. 120 dd. 11.09.2020, stabilisce che le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse;
 - che le Linee Guida ANAC n. 12, relative all'Affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, con riguardo agli incarichi di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), citato, stabiliscono che “Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico” e che “L'affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante”;

VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 32 e 36;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge n. 120 dd. 11.09.2020, ed in particolare gli articoli 1, 5 e 6;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto n. 17 del 21 aprile 2009 il Commissario delegato ha attribuito le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) all'ing. Enrico Razzini dell'appalto in oggetto;

RICORDATO

- che il Decreto del Commissario delegato n. 17 dd. 21.04.2009 attribuisce al Responsabile Unico del Procedimento la delega di avviare e definire le procedure di gara per l'affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

RITENUTO

- di individuare, quale componente nominato dalla stazione appaltante, l'Avv. Marco A. Monaco socio dello studio NCTM studio legale in Milano, quale soggetto in possesso della alta e specialistica professionalità richiesta per lo svolgimento dell'incarico in parola, in quanto affermato in ambito nazionale per la particolare competenza nell'esecuzione degli incarichi di consulenza giuridico legale in tale ambito, oltre che per la specifica conoscenza dell'appalto in oggetto e del suo complesso procedimento;

- che l'individuato soggetto possiede i requisiti tecnico professionali necessari per espletare tale funzione e che saranno effettuate le verifiche di legge prima della sottoscrizione del contratto che regolerà nel dettaglio il rapporto tra le parti ed il cui schema viene conservato agli atti;
- che per la determinazione del compenso, l'art. 6, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge n. 120 dd. 11.09.2020, stabilisce che vada quantificato richiamando, nel caso di specie, quanto previsto dal DM n. 55/2014, recante "*Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247*" e s.m.i.;
- che non risulta possibile individuare, in via preventiva, in modo preciso, il compenso da destinare al componente del suddetto collegio, dal momento che qualora le determinazioni del collegio consultivo tecnico abbiano la natura del lodo contrattuale, previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, si applicheranno le citate tariffe, previste per l'attività arbitrale irrituale, mentre in tutti gli altri casi si applicheranno le suddette tariffe, previste per le attività stragiudiziali;
- che lo studio NCTM studio legale in Milano nella persona dell'avv. Marco Monaco, nella nota assunta al prot. E/8429 dd. 24.09.2020, applicando le tariffe professionali minime e non prevedendo l'aumento fino ad un quarto previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge n. 120 dd. 11.09.2020, ha stimato nell'importo massimo di € 68.825,00, oltre IVA e cassa, il compenso complessivo presuntivo per l'effettuazione di tutte le prestazioni citate che si renderanno necessarie oltre IVA e CPA e comprensivo delle spese di trasferta, precisando che in caso di mancata costituzione del collegio o in mancanza di determinazioni o pareri non spetterà al medesimo alcun compenso, neanche a titolo di gettone unico onnicomprensivo;
- che il citato importo massimo è da considerarsi presunto e non garantito, dal momento che il compenso previsto per le prestazioni riportate nei precedenti periodi, in ogni caso e per ogni singola prestazione, sarà preventivamente concordato tra la stazione appaltante e l'Avv. Monaco, in ossequio ai criteri richiamati in epigrafe, con conseguente determinazione puntuale del medesimo da parte del Responsabile del procedimento, nei limiti del citato importo massimo, fermo restando l'applicazione di decurtazioni e decadenze previste dal relativo contratto;
- che, nella presente sede, l'importo massimo complessivo citato è valutato congruo in considerazione delle potenziali prestazioni previste e dei tempi di esecuzione da osservare, della complessità dell'incarico e del valore economico dello stesso;

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DETERMINA**

- 1) di individuare, per le motivazioni espresse nella narrativa del presente atto, l'Avv. Marco A. Monaco socio dello studio NCTM studio legale di Milano, in merito al procedimento in epigrafe, quale componente del Collegio tecnico consultivo, deputato ad assolvere funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, ex art. 6, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con Legge n. 120 dd. 11.09.2020;
- 2) di affidare allo studio NCTM studio legale di Milano nella persona dell'avv. Marco Monaco, ai sensi della lettera a), comma 2, art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge n. 120 dd. 11.09.2020, l'incarico di componente del collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge n. 120 dd. 11.09.2020, per l'appalto in oggetto, demandando alla stipula di apposito contratto la regolamentazione nel dettaglio dei rapporti tra le parti;
- 3) di definire in Euro 68.825,00.-, il compenso massimo complessivo presuntivo per l'effettuazione delle prestazioni che si renderanno necessarie, oltre IVA e CPA e comprensivo delle spese di

trasferita, fermo restando che il compenso per ogni singola prestazione sarà preventivamente concordato tra il Responsabile Unico del Procedimento e lo studio NCTM studio legale in Milano nella persona dell'avv. Marco Monaco, nel rispetto dei criteri richiamati dall'art. 6, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge n. 120 dd. 11.09.2020, e dalla nota dello studio NCTM studio legale in Milano avv. Monaco assunta al prot. E/8429 dd. 24.09.2020;

- 4) di dare atto che il presente decreto diventerà efficace solo dopo l'acquisizione di tutta la documentazione per la verifica dei prescritti requisiti;
- 5) di demandare alla U.O. procedure negoziate sotto soglia della S.p.A. Autovie Venete, del cui supporto si avvale il Commissario delegato, la redazione dell'apposito contratto ai sensi della lett. a), comma 2, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120;
- 6) di allegare al contratto il protocollo operativo per il monitoraggio dei flussi finanziari, redatto ai sensi della Delibera del CIPE del 28 gennaio 2015, n. 15, i cui contenuti dovranno essere recepiti dall'Operatore Economico;
- 7) di demandare la pubblicazione degli atti relativi al presente affidamento, ai sensi del comma 1, dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul sito istituzionale del Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 Venezia - Trieste ed il raccordo Villesse - Gorizia.
- 8) di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto positivo processamento dell'R.d.A. n. 67 dd. 24.09.2020 da parte dell'Unità Organizzativa Programmazione Monitoraggio Controllo Opere, del cui supporto il Commissario si avvale.

Con la sottoscrizione della presente determina a contrarre il Responsabile Unico del Procedimento dichiara che non sussiste un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l'operatore economico che è stato indicato.

Palmanova, 24.09.2020

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Enrico Razzini



Pubblicato sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 09/02/2021